



Infortunati e indennizzi

Mio padre era titolare di una rendita dell'INAIL per una malattia causata dal lavoro, con una percentuale di invalidità del 33%. E' purtroppo deceduto pochi mesi fa. Vorrei sapere qual è la percentuale minima di invalidità che dà diritto alla reversibilità.

L'INAIL eroga la rendita ai superstiti se il decesso è avvenuto per cause collegate alla malattia professionale. E' questo il requisito per aver diritto alla reversibilità e non è richiesta una percentuale minima di invalidità. Per poter fare domanda all'INAIL, occorre, quindi, accertarsi che la morte sia avvenuta per causa o concausa della malattia da lavoro.

L'INAIL, comunque, che deve essere informato del decesso, è tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la domanda amministrativa. Dalla data di detta comunicazione entro 90 giorni e non oltre – pena la preclusione – si deve fare la richiesta. Nel caso in cui l'INAIL non effettui alcuna comunicazione, gli eredi hanno tempo 3 anni dal decesso per presentare la domanda di rendita che sarà calcolata in base alla retribuzione annua effettivamente percepita dal lavoratore deceduto nei 12 mesi precedenti l'evento e spetta nelle seguenti misure: 50% al coniuge; 20% ai figli naturali, legittimi, adottivi, fino al 18° anno; fino al 21° anno in caso di frequenza di scuola media superiore, fino al 26° anno in caso di frequenza di un corso di laurea.

Oltre alla rendita, l'INAIL corrisponde ai superstiti un assegno funerario “una tantum”, come contributo alle spese sostenute. Per avere l'assistenza gratuita può rivolgersi alla sede INCA CGIL più vicina.

Mio marito è deceduto a seguito di un incidente stradale durante il tragitto tra casa e lavoro. Un legale mi ha consigliato di denunciare l'evento all'INAIL. E' giusto?

L'assicurazione INAIL, in effetti, tutela gli infortuni che accadono nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma solo se è accertata la necessità dell'uso della propria macchina per raggiungere il posto di lavoro, tenuto conto che i trasporti pubblici comunemente rappresentano i mezzi più usati per la mobilità delle persone e che comportano il grado minimo di esposizione al rischio.

Ne consegue che l'INAIL non è tenuta a riconoscere alcun indennizzo qualora risulti accertato che la necessità di far ricorso al mezzo privato possa essere esclusa, ad esempio, dalla vicinanza del posto di lavoro o dalla possibilità di effettuare il percorso utilizzando in tutto o in parte il trasporto pubblico.

Tuttavia, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno progressivamente ampliato il campo della tutela INAIL affermando che, al fine di valutare la necessità del mezzo privato, si deve tener conto anche delle esigenze umane e familiari del lavoratore.

Per avviare una denuncia, occorre, quindi, valutarne l'opportunità. Le consigliamo di rivolgersi alla sede INCA CGIL più vicina per avere l'assistenza necessaria.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it